

**Abstract.** *Nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita esiste una palese preferenza del legislatore, qualora ne sussistano i presupposti applicativi, per la normativa di cui al Codice del consumo relativa alla vendita ed un conseguente ruolo sussidiario assegnato al Codice civile la cui disciplina, ai sensi dell'art. 135, comma 2, c. cons. troverà applicazione solo per quanto non previsto dal Codice di settore. L'art. 130 c. cons. prevede che il professionista sia responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente entro il termine di due anni dalla consegna. Il consumatore, invece, è tenuto a denunciare i vizi entro due mesi dalla scoperta, i quali iniziano a decorrere dal giorno in cui consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale, non essendo sufficienti meri sospetti. La garanzia per difetti di conformità trova applicazione anche nell'ipotesi di vendita di cose mobili usate, dovendo essere distinto il vizio della cosa dal logorio di essa dovuto al normale uso e dovendosi escludere che l'acquisto a rischio e pericolo dell'acquirente costituisca condizione normale della vendita dell'usato. Qualora, tuttavia, il consumatore abbia proceduto autonomamente alla riparazione del bene a sue spese, la domanda di riduzione del prezzo non potrà essere accolta, in quanto sono stati già esperiti i rimedi conservativi previsti, in ordine alternativo e gerarchico, dall'art. 130 c. cons.*

\* \* \* \* \*

## RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il sig. (...). si è rivolto al Tribunale di Perugia onde ottenere, in contraddittorio con la società (...) l'accertamento della sussistenza di vizi e difformità sulla propria Ferrari tipo F 129 Ad mod. 355 Spider, acquistata in data (*omissis*) e, per l'effetto, accertato che l'attore ha sostenuto spese di riparazione per complessive euro 14.170,31, la condanna della società convenuta al rimborso delle spese sostenute nonché al rimborso di una quota del prezzo di vendita, quantificando in euro 30.000,00 il minor valore del bene.

Il tutto con il favore delle spese di lite.

1.1. A fondamento della propria domanda, l'attore espone:

- di aver acquistato in data (*omissis*) il veicolo, al prezzo di euro 52.000,00;
- che la vettura aveva, al momento dell'acquisto, un chilometraggio pari a 41.000 Km e di averne corrisposti circa 4.500 km;
- che sin dall'acquisto il veicolo avrebbe presentato problemi di funzionamento tanto da dover eseguire interventi "di scarso valore ma indicativi e prognostici di uno di maggiore importanza";
- che, infatti, in data (*omissis*) l'attore ha portato l'autovettura presso l'officina di fiducia ove veniva rilevato uno "scarso rendimento del motore, un consumo di olio eccessivo, ed il malfunzionamento di n. 2 cilindri oltre al frequente spegnimento del motore ai giri minimi...";
- di aver contestato tale circostanza alla convenuta la quale rimaneva inerte, pur significando che i tecnici dell'officina avevano anche accertato come il motore avesse parti danneggiate, quali guide valvole motore, valvola di scarico, 3 valvole di aspirazione e una canna cilindro;
- che tali circostanze venivano rilevate anche da una perizia di parte da cui si ipotizzava, oltre alla presenza di vizi originari, anche una non corrispondenza del chilometraggio indicato al momento dell'acquisto a quello effettivo, stimato in circa km 80.000.

Sulla scorta di tali fatti, l'attore ha convenuto in giudizio la società venditrice, invocando l'applicazione dell'art. 128 ss. c. cons.

1.2. Si è costituita la società (...). instando, in via preliminare, per la chiamata in giudizio dell'originario venditore, (...)

Ha rappresentato, in punto di fatto, che l'odierno attore aveva preso visione del mezzo ed aveva effettuato anche prove su strada prima di procedere all'acquisto del mezzo e che, in detta circostanza, gli erano state consegnate le fatture relative ai lavori effettuati dall'ultimo dei precedenti proprietari.

Ha, ancora, rappresentato in punto di fatto, di aver ricevuto la contestazione soltanto in data 23.1.2012, dunque a distanza di circa 18 mesi dall'acquisto e che, in quell'occasione, il sig. (...) si era anche recato presso l'officina di fiducia dell'attore al fine di verificare la sussistenza dei difetti lamentati, prendendo, tuttavia, atto del fatto che il motore era già stato smontato; solo a seguito di ciò, prosegue la convenuta, il sig. (...) avrebbe invitato la società venditrice a procedere ai necessari accertamenti in contraddittorio, peraltro entro breve termine, con allegata la relazione dell'ing. (...) nella quale si ipotizzava un chilometraggio superiore a quello indicato.

Ha, quindi, contestato la domanda attorea, rappresentando che la vettura acquistata risaliva al 1996, che aveva avuto ben 18 proprietari, che aveva percorso 40.000 km come correttamente indicato, che tale circostanza risultava dalle fatture inerenti gli interventi eseguiti, che tali fatture erano state esibite e consegnate al sig. (...) il quale, tra l'altro, aveva provato la macchina prima di acquistarla.

Ha, ancora, dedotto che l'attore si sarebbe limitato ad una mera parafrasi delle norme, dolendosi della sussistenza dei vizi per il tramite di un richiamo alla relazione tecnica di parte, tuttavia svolta non in contraddittorio, avendo l'attore riparato il mezzo, così precludendo ogni ulteriore forma di verifica e controllo.

In punto di diritto, quindi, il convenuto ha eccepito la tardività della denuncia evidenziando, in particolare, che il sig. (...) non ha mai contestato le anomalie riscontrate, nonostante lo avessero indotto a controllare il mezzo e ribadendo che la denuncia era arrivata dopo che il motore era stato smontato.

Ha, di poi, rilevato l'insussistenza dei difetti di conformità del bene e, in ogni caso, l'impossibilità di verificarla posto che alcun accertamento era stato richiesto ed anzi il sig. (...) aveva fatto riparare il bene.

Quindi, ha contestato le domande formulate dall'attore cumulativamente in termini corrispondenti ai costi di riparazione del bene ed al minor valore dello stesso, per un prezzo complessivo di euro 44.170,31, a fronte di un prezzo complessivo di euro 52.000,00; ha, altresì, contestato le risultanze della relazione tecnica di parte.

1.3. Esteso il contraddittorio, si è costituito il sig. (...), il quale ha contestato la sussistenza dei presupposti per la chiamata in giudizio nei propri confronti, atteso che lo stesso aveva venduto il veicolo il (*omissis*) quale soggetto privato alla società convenuta, per essere poi chiamato in garanzia solo in data (*omissis*).

Da qui l'eccezione di decadenza *ex art.* 1495 c.c.

Ha, poi, contestato nel merito la fondatezza della domanda, sostanzialmente associandosi alle deduzioni del convenuto principale.

1.4. La causa è stata trattata con lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed è stata istruita con i mezzi di prova chiesti ed ammessi dalle parti nei limiti della loro rilevanza, disattendendo la richiesta di CTU.

All'esito, mutato il giudice istruttore nella persona fisica, il procedimento è stato assegnato allo scrivente, dinanzi al quale è stato chiamato per la prima volta all'udienza del (*omissis*) già per la precisazione delle conclusioni.

Quindi, espletato tale incumbente, il procedimento è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Mette conto evidenziare che l'attore ha contestato in punto di fatto, in occasione della prima memoria, che il convenuto avesse mai dato informazioni dettagliate circa i precedenti proprietari, limitandosi a consegnare unicamente 3 fatture inerenti gli interventi precedenti e per lo più di manutenzione ordinaria e, ancora, ha contestato di aver smontato il motore senza aver previamente convocato la controparte, rappresentando, di contro, che in quell'occasione il sig. (...) non avrebbe voluto presenziare.

Ha, quindi, contestato l'intervenuta decadenza dall'azione dal momento che la consapevolezza della causa dei vizi riscontrati si è avuta solo a seguito del ricovero presso l'officina di fiducia.

2. Si premette che, stante anche il richiamo in citazione alla normativa sulla tutela del consumatore, è corretta la qualificazione dell'attore come consumatore non avendo acquistato il veicolo nell'esercizio della propria attività professionale e non risultando, per vero, siffatta circostanza neanche allegata; ne discende che si deve far riferimento alla disciplina del Codice del Consumo (art. 128 ss.), in quanto appunto si tratta di norma speciale, e non a quella prevista dagli artt. 1490 ss. c.c. per la vendita in generale, che già di per sé costituisce norma speciale rispetto alla disciplina sull'inadempimento (art. 1218 c.c.) e sulla risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.).

Alla luce del dato normativo costituito dal d.lg. n. 206/2005, si deve pertanto ribadire che, ricorrendone i presupposti – ossia contratto di compravendita fra venditore professionista e consumatore, avente ad oggetto un bene di consumo – deve essere sempre applicata la disciplina speciale contenuta nel Codice del Consumo, a meno che non siano previste dal codice civile ulteriori norme a tutela del consumatore, e che possono applicarsi le disposizioni del codice civile in materia di contratto di vendita in generale solo ad integrazione di eventuali lacune nella regolamentazione di specifiche ipotesi.

È, invero, noto che la disciplina codicistica della compravendita è stata profondamente incisa dalla normativa sopravvenuta introdotta a tutela del consumatore, a partire dal d.lg. 2 febbraio 2002, n. 24, che, recependo le direttive Europee in materia di beni di consumo, ha inserito nuovi articoli nel codice civile (art. 1519 *bis* ss. c.c.) finalizzati a garantire al consumatore un maggiore grado di protezione, fino al successivo d.lg. 6 settembre 2005, n. 206, (c.d. codice del consumo), che ha stralciato le nuove disposizioni dal codice civile per collocarle nell'ambito di una autonoma legge organica posta a tutela del consumatore.

Tenendo presente quanto appena detto, va peraltro considerato che l'art. 135, comma 2, c. cons. stabilisce che, in tema di contratto di vendita, le disposizioni del codice civile si applicano “per quanto non previsto dal presente titolo” e che l'art. 1469 *bis* c.c., introdotto dall'art. 142 c. cons., stabilisce che le disposizioni del codice civile contenute nel titolo “Dei contratti in generale” “si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore”.

Esiste, dunque, nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativa alla vendita ed un conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica (relativa tanto al contratto in generale che alla compravendita): nel senso che, in tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (art. 128 ss.), potendosi applicare la disciplina del codice civile solo per quanto non previsto dal codice del consumo.

2.1. Come si diceva, è necessario, tuttavia, che sussistano i presupposti per l'applicazione del codice del consumo, secondo le categorie da esso predeterminate.

A tal fine, va osservato che l'art. 128 c. cons. stabilisce che, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel capo I del titolo III dello stesso codice dal titolo “Della vendita dei beni di consumo”, per “bene di consumo” si intende “qualsiasi bene mobile” e per “venditore” si intende “qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1” (contratti di vendita, permuta, somministrazione, appalto etc.).

Ai sensi dell'art. 3 del codice del consumo, per “consumatore” si intende poi “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.

E, in proposito, la giurisprudenza della Suprema Corte ha spiegato che la qualifica di “consumatore” di cui al d.lg. 6 settembre 2005, n. 206, art. 3, rilevante ai fini della identificazione

del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all'art. 33, del citato d.lg., spetta alle sole persone fisiche allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, dovendosi invece considerare professionista il soggetto che stipuli il contratto nell'esercizio di una siffatta attività o per uno scopo a questa connesso (Cass., Sez. 6-3, n. 5705 del 12/03/2014; Sez. 6-1, n. 21763 del 23/09/2013).

2.2. Orbene, posta, quindi, l'applicabilità della disciplina consumeristica, reputa lo scrivente che la stessa incida, anzitutto, sulla valutazione dell'eccezione di decadenza ma, soprattutto, sulla tipologia delle azioni concretamente esperibili dal consumatore.

Muovendo dal primo aspetto, reputa il Tribunale che debba essere disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dalla società convenuta.

Dispone l'art. 132 c. cons. che il venditore è tenuto alla garanzia per la difformità che si manifestino entro il termine di due anni dalla consegna, onerando, contestualmente, il compratore della denuncia dei vizi entro il termine di due mesi dalla scoperta.

Giova, a riguardo, osservare che la deduzione della decadenza dell'acquirente dalla denuncia dei vizi della res non costituisce una eccezione in senso proprio, ma una difesa dell'interessato - consistente nella semplice negazione di una delle condizioni dell'azione - che così facendo investe il giudice dell'accertamento di tale condizione; ne consegue che la deduzione per la quale la parte non abbia mai denunciato nei modi e nei termini di legge la sussistenza di vizi e difetti del bene, del tutto correttamente è interpretata come una difesa diretta a far valere il decorso del termine stabilito a pena di decadenza del diritto alla garanzia, per la quale non è imposto il rispetto del termine di decadenza di costituzione (cfr. Cass. civ., sez. II, 9 giugno 2014, n. 12957; la giurisprudenza ha osservato, con principi perfettamente applicabili al caso di specie, che "... in tema di appalto, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunciati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto non assolto l'onere del committente di provare la tempestività della denuncia di vizi riconoscibili, dovendosi tener conto dell'epoca di esecuzione delle opere, nonché della presenza di un direttore dei lavori...)” (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 10579 del 25/06/2012, Rv. 622877 - 01).

Con riferimento alla decorrenza del termine di decadenza, in via generale, deve rilevarsi che il termine di sessanta giorni decorre dalla scoperta, cioè a dire dal giorno in cui il compratore consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (Cass. n. 81 del 2000).

Proprio in considerazione di ciò la giurisprudenza ha altresì ritenuto che "...la conoscenza completa idonea a provocare la decorrenza del doppio termine (decadenza e prescrizione) deve ritenersi acquisita, in assenza di anteriori esaurienti elementi, solo all'atto dell'acquisizione delle disposte relazioni peritali... (Cass. n. 11740 del 2003), non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo...” (cfr. sempre Cass. civ., sez. II, 18 giugno 2014, n. 13882).

Ed ancora, sulla nozione di tale scoperta si rappresenta che l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso che il termine di decadenza dalla scoperta del vizio occulto decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa (cfr. Cass. 16.3.2011, n. 6169; Cass. 10.3.2011, n. 5732; cfr. Cass. civ. sez. II, 27 maggio 2016, n. 11046 in relazione al termine di otto giorni di cui all'art. 1495 c.c.); ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza dell'entità del vizio stesso, occorre fare riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta (cfr. Cass. 6.5.2005,

n. 9515), tant'è che, qualora ai fini del riscontro oggettivo e pieno della reale entità del vizio si proceda ad accertamento tecnico preventivo, il *dies a quo* del termine per la denuncia si identifica con il momento in cui la competente cancelleria ha comunicato l'esito dell'a.t.p. (cfr. Cass. 23.5.2000, n. 6735; Cass. 8.7.1995, n. 7541).

Ne discende che la prova della sussistenza di un diverso e preciso momento temporale di maturazione del grado di conoscenza sopra descritto (e consistente, giova ribadire, nella consapevolezza della esistenza dei gravi difetti in un momento antecedente all'espletamento, su loro incarico, degli accertamenti da parte del tecnico di parte) deve essere offerta dalla parte che intenda invocare a danno del committente l'inutile decorso del termine decadenziale per l'attivazione delle relative tutele: solo una volta che sia stato positivamente assolto tale onere di allegazione, la parte committente dovrà (e sarà messa nelle condizioni di) dimostrare l'avvenuto rispetto del termine di decadenza e prescrizione.

2.3. Tanto premesso, nella specie si ha che l'attore ha acquistato il veicolo in data (*omissis*) e che, ancora, ha proceduto, come emerge dalla fattura in data (*omissis*) ad un cambio d'olio a 43.752 Km (dunque, dopo averne percorsi 2.752 Km dall'acquisto) mentre, dopo circa 6 mesi (come emerge dalla fattura del 13.7.2011) ha proceduto alla sostituzione delle candele, controllo livelli e ad un intervento sulla candela dell'accensione, quando la macchina aveva 45.170 Km; dunque, dopo aver percorso altri 1.418 Km rispetto al precedente intervento.

Tali interventi sono stati posti in essere, quindi, quando la vettura aveva percorso, complessivamente, ulteriori 4.170 Km dal suo acquisto.

Quindi, con nota del (*omissis*), quando la vettura aveva percorso ulteriori 400 Km circa, l'attore ha formalmente contestato la sussistenza dei vizi rappresentando di aver ricoverato in data (*omissis*) l'autovettura in officina e che, da un accertamento eseguito, il veicolo avrebbe presentato dei problemi, ritenuti difetti, costituiti da uno scarso rendimento del motore, un eccessivo consumo di olio, il malfunzionamento di due cilindri, lo spegnimento della vettura a minimi giri e che, ancora, dopo lo smontaggio del motore sarebbero risultate danneggiate le guide valvole motore, una valvola di scarico, tre valvole di aspirazione, una canna cilindro, le serie fasce pistoni, serie bronzine, bulloni bielle; infine, la relazione di parte è datata (*omissis*).

Alla luce delle predette risultanze documentali, non vi sono elementi per poter ritenere che il sig. (...) sia incorso in decadenza.

Ed infatti, posto che, richiamando quanto prima evidenzia, è evidentemente irrilevante ai fini della decadenza per la denuncia dei vizi occulti l'epoca di acquisto e consegna del bene, è del tutto evidente che gli interventi eseguiti nel mese di (*omissis*) e (*omissis*) – a distanza di sei mesi l'uno dall'altro, dopo complessivamente un anno dall'acquisto e dopo una percorrenza nel periodo di circa 4.200 Km – sono elementi che, anzitutto, non sembrano essere sintomatici di alcuna particolare criticità non solo idonea a far sorgere a ritenere sussistente un vizio imputabile alla venditrice, ma neanche a far sorgere un qualche sospetto di vizi del veicolo, ove si consideri che, soprattutto il primo intervento, è semplicemente un cambio olio e la macchina, risalente al 1996, aveva comunque percorso oltre 4000 Km.

Ad ogni buon conto, quand'anche volesse ritenersi – come, invero, la stessa allegazione dell'attore consente di fare – che tali interventi sono stati in qualche modo “premonitori” di quanto poi sarebbe stato riscontrato nel mese di gennaio 2012, è evidente che il cambio dell'olio e l'intervento su una candela non garantiscono ancora la consapevolezza nei termini di cui si è detto circa l'esistenza di un vizio, la sua entità e la sua natura e l'imputabilità dello stesso alla parte venditrice, maturata la quale soltanto decorre il termine di giorni 60 per la denuncia delle difformità.

L'eccezione di decadenza è, dunque, infondata.

3. Nel merito, dall'allegazione dell'attore – che si richiama pressoché integralmente ai contenuti della perizia di parte ed alla lettera di contestazione – si ricava che il sig. (...) ha lamentato uno

scarso rendimento del motore, un eccessivo consumo di olio, il malfunzionamento di due cilindri, lo spegnimento della vettura a minimi giri, riscontrando, dopo lo smontaggio del motore il danneggiamento delle guide valvole motore, di una valvola di scarico, tre valvole di aspirazione, una canna cilindro, le serie fasce pistoni, serie bronzine, bulloni bielle.

Ciò sarebbe dovuto, si legge nella perizia di parte, al fatto che il motore fosse equipaggiato sin dall'origine con delle guide valvole difettose, le quali si sarebbero, dopo pochi chilometri, usurate causando gioco nel movimento delle valvole con conseguente usura precoce delle sedi delle stesse e perdita di compressione con elevato trafileggio di olio nelle camere di scoppio.

Il perito di parte ha, altresì, riscontrato che il trafileggio ha raggiunto nel settimo cilindro quantità tali da ingenerare l'inefficacia della candela di accensione e relativo spegnimento del cilindro medesimo ed usura avanzata del settimo cilindro; lo stesso fenomeno ha prodotto l'usura delle fasce elastiche.

Ha, infine, rilevato una usura avanzata delle sole bronzine di spallamento dell'albero motore, ipotizzando che il motore avrebbe percorso praticamente il doppio dei chilometri dichiarati al momento della vendita.

Da ultimo, l'attore ha lamentato l'inadeguatezza delle informazioni circa lo stato del mezzo ed il numero dei precedenti intestatari.

Sulla scorta di tali allegazioni, come detto, l'attore ha richiesto l'accertamento dei vizi e dei difetti presenti sul veicolo acquistato e la condanna, ai sensi dell'art 130 c. cons., al rimborso delle spese sostenute per la riparazione del veicolo nonché alla riduzione del prezzo in misura corrispondente al minor valore del bene, quantificato in euro 30.000,00.

3.1. Orbene, come si diceva, alla luce dell'applicabilità del Codice del Consumo, già le conclusioni rassegnate dall'attore, laddove richiede cumulativamente i costi di riparazione ed il risarcimento del danno per il minor valore del bene, impongono alcune precisazioni in punto di diritto.

Ed invero, giova osservare come l'art. 130 c. cons. preveda che il venditore sia responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene: "In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9" (cfr. art. citato).

Il consumatore può infatti chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, unicamente ove ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
- b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6;
- c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore (cfr. art. 130 del d.lg. 206 del 2005).

è dunque evidente che i due rimedi concessi (riparazione e sostituzione del bene, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto), si rivelino alternativi e che i secondi presuppongano l'inutile esperimento dei primi.

Può infatti ricorrersi ai secondi (riduzione o risoluzione) unicamente laddove sussistano i presupposti sopra evidenziati (e dunque, unicamente nella ipotesi in cui il venditore non abbia

provveduto alla riparazione entro un congruo termine, allorché la stessa si riveli eccessivamente onerosa, allorché la stessa abbia arrecato notevoli inconvenienti al consumatore, ovvero laddove il venditore non abbia provveduto alla sostituzione del bene entro il termine congruo assegnato dall'acquirente).

Ebbene, in disparte il fatto che gli importi richiesti dall'attore, sommati tra loro, sono estremamente vicini al valore di acquisto del bene, la circostanza che l'attore abbia già provveduto alla riparazione del bene a sue spese appare, invero, di per sé ostativa alla ammissibilità della domanda di riduzione del prezzo, essendo evidente che, salvo il diritto ad ottenere, ricorrendone i presupposti, il ristoro di quanto sostenuto, sono stati esperiti i previsti rimedi conservativi del vincolo negoziale previsti dall'invocato art. 130, il cui solo fallimento può determinare il ricorso al chiesto scioglimento dello stesso.

4. Ancora, prima di andare nel merito della controversia, reputa il Tribunale di dover evidenziare i seguenti aspetti in punto di diritto, i quali, oltre a rappresentare i presupposti giuridici che orientano la presente decisione, consentono di prendere posizione in ordine all'eccezione di inammissibilità della domanda di "garanzia" svolta nei confronti del terzo.

Posto che nella specie ricorre una ipotesi di c.d. "vendita a catena", trattandosi di un'autovettura usata che è passata, di mano in mano, da 18 proprietari, vale osservare che nelle cosiddette vendite a catena spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11612 del 31/05/2005; Cass, n. 5428 del 2002; Cass, Sez. 2, Sentenza n. 11756 del 06/09/2000; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12577 del 06/12/1995).

L'azione contrattuale di risarcimento del danno sorge, in tali ipotesi, solo nei confronti del diretto venditore in quanto, nonostante l'identità dell'oggetto e del contenuto delle rispettive obbligazioni, ciascuna vendita ha una propria autonomia che non consente di trasferire nei confronti dei precedenti venditori l'azione risarcitoria del compratore danneggiato; ciò, come si diceva, non impedisce al rivenditore di rivolgersi al proprio venditore per essere rivalso di quanto egli potrà essere costretto a versare a sua volta al subacquirente, se quanto dovuto a quest'ultimo debba considerarsi come parte integrante del danno da lui risentito, per la violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore (Cass. Sentenza n. 5428 del 2002; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11756 del 06/09/2000; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12577 del 06/12/1995).

Nel dettaglio, il d.lg. n. 206 del 2005, art. 131, al primo comma stabilisce che il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva; al secondo comma stabilisce che il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

Dalla norma si desume chiaramente che l'obbligato nei confronti del consumatore è il venditore e non il produttore il quale è semplicemente esposto all'azione di regresso nei confronti dei soggetti ivi indicati.

Il cliente finale (il consumatore) non può agire direttamente verso uno qualsiasi dei soggetti della catena distributiva, ma deve necessariamente rivolgersi al suo immediato venditore (il venditore

finale), ultimo anello della catena distributiva e suo dante causa e che è, appunto, il soggetto con il quale ha contrattato.

L'art. 131 c. cons., pertanto, recepisce i principi affermati dalla S.C. sulle vendite a catena, e prima richiamati, secondo i quali in tale tipologia di relazioni negoziali, spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica (Cass. 31/5/2005, n. 11612; Cass. 17/12/2009 n. 26514; Cass. 5/2/2015 n. 2115; cfr. anche Cass. civ. sez. II, 27/07/2017, n.18610).

Da quanto sopra risulta evidentemente esperibile la chiamata in causa operata dalla convenuta nei confronti del venditore intermedio.

4.1. Giova, infine, ricordare che, secondo le regole di riparto dell'onere della prova in tema di inadempimento delle obbligazioni, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007; Cass. N. 1743 del 2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8615 del 12/04/2006; Cass. N. 20073 del 2004). In materia, vige il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007 anche in motivazione).

In tal caso, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, la colpa dell'inadempiente è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2853 del 11/02/2005; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14124 del 26/10/2000).

Più in generale si osserva che, giusta la testuale previsione di cui all'art. 2697 c.c., "chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" (comma 1), mentre "chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda" (comma 2).

È evidente, pertanto, che in tanto il giudice è tenuto a verificare se colui che eccepisce l'inefficacia dei fatti invocati dall'attore (a fondamento della propria pretesa) ha adempiuto il proprio onere probatorio con conseguente rigetto della sua eccezione, in quanto - previamente - abbia accertato che l'attore ha adempiuto il proprio onere probatorio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08/06/2007).

In altri termini, l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha dimostrato la esistenza dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08/06/2007).

4.2. I principi di diritto applicabili alla presente fattispecie non mutano sol perché si tratti di auto usata.

Ed infatti, anche nella vendita di cose mobili usate (ricorrente nella specie) è operante la garanzia per vizi, dovendo essere distinto il vizio della cosa dal logorio di essa dovuto al normale uso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 806 del 24/01/1995; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2167 del 12/04/1979; Cass. 9



aprile 1974 n. 990), dovendosi escludere che l'acquisto a rischio e pericolo dell'acquirente costituisca condizione normale della vendita dell'usato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 806 del 24/01/1995 anche in motivazione).

Ne consegue che anche in materia di vendita di bene usato, deve quindi riconoscersi all'acquirente, per i difetti riscontrati, una riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1492 c.c. rispetto al maggior prezzo pagato rispetto al valore effettivo del bene (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 806 del 24/01/1995 anche in motivazione).

Nondimeno, in tale eventualità, qualora si tratti di bene non nuovo, la promessa di buon funzionamento del venditore è determinata dallo stato del bene stesso conseguente al suo uso, e che le relative qualità si intendono ridotte in ragione dell'usura, che non va considerata (onde escludere la garanzia) come quella che, astrattamente, presenterebbe il bene utilizzato secondo la comune diligenza, bensì come quella concreta che scaturisce dalla reali vicende cui il bene stesso sia stato sottoposto nel periodo precedente la vendita (Cass. 24343/2017, ma anche Cass. civ. 5251/2004 e Cass. civ. 23346/2009).

5. Ciò precisato e richiamate le allegazioni del sig. (...), reputa il Tribunale che sia necessario muovere dagli esiti dell'istruttoria svolta.

Orbene, pacifica essendo la circostanza che il sig. (...) abbia acquistato il veicolo dalla convenuta, all'esito dell'istruttoria può sicuramente ritenersi accertato che l'attore abbia provato in compagnia del sig. (...) l'auto prima dell'acquisto, che, all'esito di tale prova, non abbia osservato alcunché circa le condizioni del veicolo e che, ancora, in questa medesima occasione lo stesso ebbe modo di visionare il libretto di circolazione, alla presenza sempre del sig. (...), conservato presso l'autosalone del sig. (...), ivi trovandosi l'autovettura in conto vendita ed ove era conservata la documentazione relativa ai precedenti proprietari (cfr. dichiarazioni del sig. (...) verbale d'udienza del (*omissis*)).

Ne consegue che è ragionevole ritenere, quanto alle precedenti intestazioni dei veicoli e, con esso, al numero dei proprietari, che tale aspetto fosse stato certamente rappresentato al sig. (...) che, dunque, di ciò era sicuramente a conoscenza, senza contare, in ogni caso, che tali informazioni erano certamente agevolmente reperibili dall'attore.

A tal riguardo, ancora, deve ritenersi che i soli documenti consegnati al sig. (...) siano quelli dallo stesso prodotti in allegato alla prima memoria di trattazione, relativi ad una fattura (*omissis*) S.p.A. del (*omissis*) intestata al sig. (...), una fattura della (*omissis*), intestata al sig. F.D.F. (avente ad oggetto il catalizzatore) del (*omissis*) ed una fattura intestata proprio alla (*omissis*) del (*omissis*); inoltre il sig. B., oltre a confermare l'esecuzione della prova su strada, ha confermato che il sig. (...) ha visionato "...la carta di circolazione ed i tagliandi di manutenzione..." che erano in possesso del sig. (...).

5.1. Quanto all'intervenuto smontaggio del motore prima ancora che il sig. (...) avesse modo di prenderne visione si osserva quanto segue.

Invero, il sig. (...) (cfr. verbale d'udienza del 5 marzo 2015), titolare dell'officina che ha eseguito gli interventi, ha confermato, anzitutto, che l'autovettura acquistata venne ricoverata presso di loro e che, successivamente al ricovero (ciò si desume dal fatto che la capitolazione istruttoria dello stesso attore contiene una scansione cronologica degli eventi in cui il ricovero in officina è del (*omissis*) mentre l'accesso del sig. (...) è del 18.1.2012), il sig. (...) si sia recato in officina insieme all'attore.

Nondimeno, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, il teste ha riferito che al momento dell'accesso del sig. (...), l'auto era parzialmente smontata, con il coperchio valvole smontato al fine di procedere agli interventi necessari, precisando che per lo smontaggio del coperchio valvole non è necessaria l'estrazione del motore.

Ha, quindi, riferito che "...dopo che l'auto venne visionata dal (...) sono stato autorizzato a procedere nel lavoro dal (...) e dal (...) e quindi ho smontato il motore...".

Sicché, se indubbiamente è vero che al momento dell'accesso del sig. (...) e del sig. (...) la macchina non poteva circolare e che non venne neanche chiesto di effettuare una prova, e che, ancora, il motore sia stato smontato certamente non alla presenza del sig. (...), il teste escusso non ha mai affermato che il sig. (...) trovò la macchina marciante con il motore già smontato (cfr. p. 13 della comparsa conclusionale), desumendosi chiaramente dalle dichiarazioni del teste che lo smontaggio del motore è successivo all'accesso del sig. (...) e, anzi, anche che tale attività sarebbe stata da quest'ultimo addirittura autorizzata in uno all'attore.

Del pari, priva di qualsivoglia aggancio istruttorio è la deduzione del terzo chiamato (cfr. p. 13 della comparsa conclusionale del terzo chiamato) ove si arriva ad ipotizzare che il motore era stato dapprima smontato in assenza del sig. (...) e, quindi, rimontato.

In relazione a tale aspetto non arrecano, evidentemente, di alcun utile apporto le dichiarazioni dell'ing. (...) (cfr. verbale d'udienza del *omissis*), in quanto pacificamente intervenuto dopo lo smontaggio del motore, ma nemmeno le dichiarazioni del sig. (...) (cfr. verbale d'udienza del *omissis*) il quale sul punto ha riferito ciò che, a sua volta, gli aveva raccontato il sig. (...).

In verità, il sig. (...) (cfr. verbale d'udienza del 22 ottobre 2015) ha, invece, riferito che si è recato unitamente al sig. (...) presso l'autofficina (*omissis*) "...presso il quale si trovava smontato il motore della Ferrari che si trovava sopra il banco...".

5.2. Ebbene, questi essendo gli esiti dell'istruttoria svolta, osserva il Tribunale, in primo luogo, che è rimasto sprovvisto di riscontro l'addebito, quantomeno implicitamente svolto dall'attore, di manomissione del contachilometri dell'autovettura acquistata.

Si legge, invero, nella perizia di parte che "...l'usura di alcuni componenti del motore, ed in particolare quella degli spallamenti dell'albero motore, più che l'usura anomala delle guide valvole che con buona probabilità erano componenti difettosi in origine, induce lo scrivente a ritenere che la percorrenza effettiva della vettura sia superiore a quella rilevabile, e sia presumibilmente pari a 80.000 Km...".

Senonché, alcuna prova in tal senso può ritenersi raggiunta ed anzi, in difetto di altre e più puntuali allegazioni e verifiche, la stessa sembra essere smentita dai documenti versati in atti, ove si consideri che la fattura della (*omissis*) S.p.A., intestata al sig. (...) del (*omissis*) riporta, come chilometri percorsi, 40.147 Km; analogamente le fatture (*omissis*) S.p.A. intestate al sig. (...), rispettivamente del 10.1.2011 e del 13.7.2011, indicano un chilometraggio percorso di Km 43.752 e 45.170, dunque secondo una evoluzione del tutto coerente del chilometraggio.

Del resto, lo stesso tecnico di parte dell'attore non può che rilevare che la media (annua) dei chilometri percorsi dai precedenti intestatari risulti verosimile alla luce del fatto che nella stessa media si inseriscono anche i chilometri percorsi dal sig. (...) nello stesso periodo, sicché non è dato comprendere quali siano gli elementi – al di là del dato, su cui si tornerà subito, meramente indiziario rappresentato dell'usura di alcune componenti del motore – che conducano a ritenere che i chilometri effettivamente percorsi siano pari addirittura al doppio di quelli indicati, senza che tuttavia risulti compiuta alcuna indagine tecnica e strumentale in tal senso.

Nessuna prova può dirsi sussistere, conseguentemente, per ciò che concerne l'asserita responsabilità della convenuta per detta manomissione, per l'assorbente considerazione per la quale la stessa non risulta essere stata dimostrata.

5.3. Parimenti, reputa il Tribunale che non possa ritenersi raggiunta la prova della esistenza dei difetti denunciati dall'attore e, più precisamente, della loro imputabilità alla convenuta.

Si legge nella perizia di parte che "...l'elevato consumo di olio lubrificante è da attribuirsi all'usura avanzata delle guide valvole, tale da non consentire più né una corretta tenuta all'olio degli appositi gommini, né il mantenimento delle valvole in asse, con conseguente anomalo consumo anche delle sedi valvola...".

Ha, dunque, ritenuto il tecnico di parte attrice che "...il motore della vettura anzidetta abbia sofferto di usura precoce delle guide delle valvole sulle quali non si è intervenuto con la dovuta tempestività, continuando ad usare la vettura ed ad usarle ulteriormente fino a realizzare un'usura generale delle fasce elastiche dei pistoni, e in particolare sul cilindro numero sette, l'usura della canna a seguito dell'insorgenza del descritto fenomeno del lavaggio. La marcia prolungata in tali condizioni ha prodotto anche l'usura delle valvole e delle rispettive sedi e si è rilevata un'usura anomala degli anelli di spallamento dell'albero motore...".

Prosegue, quindi, il CTP rilevando che l'elevato numero degli intestatari/conducenti sia tale "...da ritenere che pochi degli stessi abbiano avuto il tempo di rendersi conto dell'elevato consumo olio della vettura, dovuto all'usura precoce delle guide valvole e di porre in essere idonei interventi di manutenzione, oppure che proprio in ragione dello stesso elevato consumo ogni proprietario abbia preferito vendere la vettura piuttosto che intervenire sul motore della stessa. È certo che qualcuno, fra i precedenti proprietari/utilizzatori/venditori dell'autovettura ha provveduto a rimuovere ed ispezionare una delle due testate, quella della bancata del motore che ha subito i maggiori danni. Si ritiene che il risultato di tale ispezione sia stato un frettoloso rimontaggio della testa, con successiva vendita della vettura oppure che tale ispezione sia avvenuta prima dell'insorgenza dei fenomeni osservati, nei primi chilometri di percorrenza della vettura, per cause accidentali. Si ritiene che tale intervento non sia stato condotto presso (*omissis*), la quale disponendo di spazi idonei per l'esecuzione dello stesso, non avrebbe avuto bisogno di applicare le punzonature rilevate, bensì da un autoriparatore generico...".

Ebbene, reputa lo scrivente che, anche a voler soprassedere sul fatto che la vettura sia stata oramai riparata non rendendo più scrutinabile non solo i vizi presentati bensì la relativa eziologia, anche a voler utilizzare integralmente le considerazioni del tecnico di parte le stesse risultino estremamente generiche sul profilo delle cause che hanno portato all'usura delle guide valvole e se, cioè, si tratti di un difetto originario, a cosa lo stesso sia imputabile, chi abbia o meno di intervenire, in che modo tale circostanza potesse essere rilevata e da chi sia stata eventualmente taciuta, ponendo il CTP quali ipotesi tra loro alternativa quella per cui nessuno dei precedenti proprietari abbia avuto il tempo di accorgersi dell'elevato consumo di olio ovvero che, proprio perché avvedutisi di tale circostanza abbiano preferito vendere la vettura senza intervenire sul motore.

Tanto meno è dato comprendere quando tale difetto si sia palesato per la prima volta e se, ancora, lo stesso fosse compatibile con una situazione legata alla presenza di molteplici proprietari ed al fatto che il veicolo è del 1996.

Del resto, non può non osservarsi che negli interventi del mese di gennaio 2011 e luglio 2011 non solo non risulta che l'attore abbia segnalato alcun fattore particolarmente allarmante, ma non risulta nemmeno che l'officina – autorizzata – abbia rappresentato alcunché.

Se a tali elementi si aggiunge che il motore è stato oramai riparato e che permane financo incertezza sulla stessa dinamica della riparazione – avendo il teste sig. B. riferito che "l'auto era parzialmente smontata con il coperchio valvole smontato al fine di procedere agli interventi necessari" e il sig. B. riferito che al momento del loro accesso presso l'officina il motore si trovava già smontato sopra il banco, dovendosi, comunque, ritenere che quanto meno il coperchio valvole fosse stato già smontato – è evidente che l'attore non ha dato adeguata prova della sussistenza dei difetti lamentati e della loro imputabilità al convenuto.

6. La domanda è, dunque, rigettata nella sua interezza. Rimane assorbita l'esame della domanda di garanzia.

Le spese seguono la soccombenza, dovendosi porre a carico dell'attore anche le spese sostenute dal terzo chiamato: ed infatti, con riguardo alle spese sostenute dal terzo chiamato, questo Tribunale ritiene che anche le stesse debbano essere poste a carico della parte attrice, considerato che la chiamata in causa, pur essendo stata promossa dalla convenuta, è stata resa necessaria

dall'azione in giudizio di parte attrice; sul punto la Suprema Corte ha, infatti, precisato che "...l'orientamento consolidato di questa Corte è nel senso che, attesa la lata accezione con cui il termine 'soccumbenza' è assunto nell'art. 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo solo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria..." (Cass. civ., Sez. prima, Sent. 14 maggio 2012, n. 7431; Cass. civ., Sez. seconda, Sent. 10 novembre 2011, n. 23552).

Sicché, le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, nella specie impropria, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite (Cass. civ., Sez. terza, Sent. 8 aprile 2010, n. 8363; Cass. civ., Sez. terza, Sent. 26 febbraio 2008, n. 5027; cfr. Cass. sez. II, n. 25541/2015).

Le spese vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate e dell'assenza di particolari questioni in fatto e diritto.

Non sussistono, di contro, i presupposti per l'accoglimento della domanda di cui all'art. 96 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
- condanna l'attore a corrispondere le spese di lite in favore della parte convenuta che si liquidano nel complessivo importo di euro 3.200,00 oltre rimborso forfetario ed accessori fiscali e previdenziali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- condanna l'attore a corrispondere le spese di lite in favore del terzo chiamato che si liquidano nel complessivo importo di euro 2.780,00, oltre rimborso forfetario ed accessori fiscali e previdenziali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Perugia, lì 2 ottobre 2019